

DELIBERAZIONE 20 SETTEMBRE 2012
370/2012/R/EEL

CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI NON ALTRIMENTI RECUPERABILI
SOSTENUTI DAGLI ESERCENTI LA SALVAGUARDIA PER LE FORNITURE AI CLIENTI NON
DISALIMENTABILI E DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI REINTEGRAZIONE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 settembre 2012

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: legge 125/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 8 febbraio 2008;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 ottobre 2010 (di seguito: decreto ministeriale 21 ottobre 2010);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010 (di seguito: decreto ministeriale 10 dicembre 2010);
- il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 27 giugno 2007 n. 156/07, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 11/07) e in particolare il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione (di seguito: TIU);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 337/07 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 337/07);

- la deliberazione dell’Autorità 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 4/08);
- la deliberazione dell’Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 e il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
- la deliberazione dell’Autorità 1 ottobre 2008, ARG/elt 143/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 143/08);
- il Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*), approvato con deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009 ARG/elt 107/09, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell’Autorità 12 ottobre 2010, PAS 24/10 (di seguito: deliberazione PAS 24/10);
- la deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2010, ARG/elt 33/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 33/10);
- la deliberazione dell’Autorità 22 ottobre 2010, ARG/elt 182/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 182/10);
- la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2010, ARG/elt 190/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 190/10);
- la deliberazione dell’Autorità 21 settembre 2011, ARG/elt 127/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 127/11);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11) e, in particolare, l’Allegato A, recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione dell’energia elettrica” (di seguito TIT);
- il documento per la consultazione del 16 giugno 2011 DCO 24/11, recante “Meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia per le forniture ai clienti non disalimentabili e modalità di recupero e gestione del credito” (di seguito: DCO 24/11).

CONSIDERATO CHE:

- in merito alla regolazione del servizio di salvaguardia:
 - a) la deliberazione 337/07 definisce i criteri e le modalità per l’organizzazione delle procedure concorsuali per l’individuazione degli esercenti la salvaguardia;
 - b) il Titolo 3 del TIV disciplina l’ambito di applicazione e le condizioni di erogazione del servizio di salvaguardia;
- l’attività di monitoraggio che l’Autorità ha posto in essere, a partire dal 2008, relativamente al servizio di salvaguardia ha evidenziato un preoccupante incremento del fenomeno del mancato pagamento delle fatture (di seguito: morosità) da parte dei clienti finali serviti in salvaguardia, in particolar modo dei clienti non disalimentabili; l’incremento del fenomeno della morosità è stato peraltro posto in evidenza dai dati pubblicati dall’Acquirente unico S.p.A (di seguito: Acquirente unico), ai sensi del comma 4.1, dell’Allegato A alla deliberazione 337/07, in sede delle diverse procedure concorsuali per l’individuazione degli esercenti la salvaguardia;

- le tematiche afferenti alla morosità dei clienti finali per le forniture di energia elettrica sono disciplinate dalla deliberazione ARG/elt 4/08; in particolare tale deliberazione ha, tra l'altro:
 - a) regolato il servizio di dispacciamento e di trasporto nei casi di morosità dei clienti finali disalimentabili al fine di consentire all'esercente la vendita (compreso l'esercente la salvaguardia), previa costituzione in mora, di ottenere, mediante l'impresa di distribuzione, la sospensione della fornitura di energia elettrica;
 - b) definito un'apposita disciplina di identificazione dei clienti finali non disalimentabili;
 - c) previsto una regolazione specifica applicabile ai casi di morosità dei clienti non disalimentabili sul libero mercato che contempla la facoltà in capo all'esercente la vendita (escludendo in questo caso gli esercenti la maggior tutela e gli esercenti la salvaguardia) di risolvere i corrispondenti contratti di trasporto e dispacciamento e la conseguente attivazione, da parte dell'impresa di distribuzione, degli specifici servizi di maggior tutela o di salvaguardia.
- in considerazione del crescente fenomeno relativo alla morosità dei clienti non disalimentabili e delle relative problematiche, l'Autorità ha:
 - a) previsto, la definizione, con successivo provvedimento, delle modalità che concorrono alla copertura, secondo meccanismi incentivanti, degli oneri sostenuti dagli esercenti la salvaguardia relativi alla morosità dei clienti non disalimentabili, stabilendo, in particolare, misure finalizzate al contenimento di tali oneri nei confronti della clientela non disalimentabile (deliberazione ARG/elt 4/08 e la deliberazione ARG/elt 143/08);
 - b) proposto, al Ministro dello Sviluppo Economico, in analogia con le previsioni di cui alla lettera a), di definire misure volte, tra l'altro, a minimizzare il rischio creditizio posto in capo agli esercenti la salvaguardia, attraverso la previsione di appositi meccanismi volti alla copertura degli oneri sostenuti dagli esercenti la salvaguardia e relativi alla morosità dei clienti finali non disalimentabili (con deliberazione PAS 24/10);
- il decreto ministeriale 21 ottobre 2010, facendo seguito alle proposte dell'Autorità segnalate nella deliberazione PAS 24/10, ha previsto, tra l'altro:
 - a) l'adozione di criteri di quantificazione degli oneri non recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia e relativi alla morosità dei clienti finali non disalimentabili e delle relative modalità di reintegrazione (di seguito: meccanismo di reintegrazione);
 - b) la definizione, da parte dell'Autorità, delle modalità di attuazione delle procedure di gestione e recupero del credito, che devono essere implementate dagli esercenti la salvaguardia per poter accedere al meccanismo di reintegrazione;
 - c) che gli oneri derivanti dall'adozione dei sopramenzionati criteri siano posti a carico di una specifica componente di dispacciamento applicata ai punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali aventi diritto alla salvaguardia.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'Autorità, con deliberazione ARG/elt 182/10 ha, tra l'altro, avviato un procedimento volto a definire i criteri:

- a) di funzionamento del meccanismo di reintegrazione secondo gli indirizzi previsti dal decreto ministeriale 21 ottobre 2010, con particolare riferimento alle modalità di copertura degli importi da erogare e di riconoscimento degli oneri derivanti dal sopramenzionato meccanismo;
- b) di attuazione delle procedure di gestione del credito, che devono essere implementate dagli esercenti la salvaguardia per poter accedere al meccanismo di reintegrazione, ivi compresi, qualora ne sussistano le condizioni, quelli esperibili attraverso la società Equitalia S.p.A.;
- nell'ambito del sopramenzionato procedimento, con il DCO 24/11, l'Autorità ha posto in consultazione i propri orientamenti in merito all'implementazione del meccanismo di reintegrazione nonché alla definizione delle modalità di recupero e gestione del credito relativo alle medesime forniture; nella fattispecie, l'Autorità ha indicato:
 - a) i criteri di quantificazione degli oneri riconosciuti attraverso il meccanismo di reintegrazione;
 - b) le modalità di attuazione delle procedure di gestione del credito da parte degli esercenti la salvaguardia, propedeutiche all'ammissione del credito al meccanismo di cui alla precedente lettera a);
 - c) le procedure di recupero del credito, successive alle azioni degli esercenti la salvaguardia non andate a buon fine;
 - d) le modalità di copertura degli oneri derivanti dal meccanismo di reintegrazione;
 - e) le modalità di gestione del meccanismo sopraindicato nel caso di crediti non recuperabili relativi a periodi di esercizio della salvaguardia già trascorsi.
- il medesimo DCO 24/11 ha altresì consultato alcune possibili modifiche rispetto alla vigente disciplina in tema di identificazione dei clienti finali non disalimentabili, finalizzate ad una più corretta identificazione dei citati clienti finali;
- le risposte alla consultazione hanno evidenziato osservazioni di carattere generale e di carattere puntuale;
- relativamente alle osservazioni di carattere generale, dalla consultazione sono emersi pareri discordanti; in particolare è emerso che:
 - i) un numero rilevante di operatori, diversi dagli esercenti la salvaguardia, critica i principi generali ispiratori del meccanismo di reintegrazione, ritenendo non corretta la previsione che i clienti del mercato libero debbano coprire oneri relativi ad inadempimenti che si verificano nel mercato del servizio di salvaguardia, in quanto il parametro Ω offerto da ciascun esercente la salvaguardia in sede d'asta, a parere di tali operatori, dovrebbe già scontare il rischio credito dei clienti finali;
 - ii) due attuali esercenti la salvaguardia ritengono di avere maturato il convincimento di un totale recupero degli oneri non altrimenti recuperabili in contrasto con i criteri incentivanti insiti nei criteri di quantificazione degli oneri da riconoscere proposti nel DCO 24/11; per contro, una reintegrazione solo parziale avrebbe dovuto essere definita prima dell'espletamento delle gare; tali operatori hanno quindi manifestato contrarietà al criterio, illustrato nel DCO 24/11, di prevedere un livello massimo da riconoscere rispetto al credito non riscosso, livello massimo determinato deducendo dall'ammontare del credito non riscosso il differenziale tra il parametro Ω

offerto nell'ambito delle procedure concorsuali e il parametro Ω_1 , determinato dall'Autorità sulla base dei costi di commercializzazione ammessi, che non tengano conto del rischio credito già coperto dal meccanismo;

- dalle osservazioni di carattere puntuale espresse dagli esercenti la salvaguardia in merito al meccanismo di reintegrazione proposto dal DCO 24/11 sono emersi i seguenti aspetti:
 - iii) l'eccessiva onerosità e complessità del meccanismo di gestione degli anticipi, che prevede una modalità scorrevole di comunicazione dei crediti non riscossi; secondo detti soggetti, invece, sarebbe più opportuno prevedere un meccanismo di reintegrazione annuale;
 - iv) la necessità di comprendere gli interessi di mora nel computo degli oneri non altrimenti recuperabili oggetto di reintegrazione;
 - v) l'esigenza di semplificare le azioni, propedeutiche all'ammissione del credito al meccanismo di reintegrazione, di gestione del credito prima della messa in mora; in particolare, a parere di alcuni operatori, le azioni, anche in coerenza con le previsioni della deliberazione ARG/elt 04/08, dovrebbero consistere esclusivamente nella diffida ad adempiere;
- dalle osservazioni di carattere puntuale espresse dagli esercenti la salvaguardia in merito alle azioni di recupero dei crediti proposte nel DCO 24/11 sono emersi i seguenti aspetti:
 - vi) la non condivisione circa l'iscrizione a ruolo dei crediti non recuperati; tale modalità di cessione si configurerebbe come un meccanismo complesso, con notevoli oneri di gestione, e non consentirebbe il deconsolidamento del credito dai bilanci delle società;
 - vii) la segnalazione di problematiche circa l'individuazione di un factor tramite procedure concorsuali, in quanto l'attività relativa alla cessione del credito risulta normalmente caratterizzata da un'analisi puntuale delle singole caratteristiche del creditore e del credito non riscosso;
 - viii) la proposta di rendere i meccanismi di cessione delineati non obbligatori;
- dalle osservazioni di carattere puntuale espresse dagli operatori in merito alla modalità di recupero degli oneri derivanti dal meccanismo di reintegrazione proposto nel DCO 24/11 sono emersi i seguenti aspetti:
 - ix) una generale non condivisione circa la differenziazione dei corrispettivi tra i clienti non disalimentabili e i clienti disalimentabili in quanto ciò comporterebbe un onere gestionale notevole per i venditori, in particolare relativamente alla modifica dei sistemi di fatturazione;
 - x) l'evidenza di elementi di circolarità per l'applicazione del corrispettivo per i clienti in salvaguardia non disalimentabili, in quanto ciò potrebbe comportare un aumento dell'onere complessivo in caso di morosità di tali clienti;
- per quanto riguarda infine le osservazioni di carattere puntuale relative all'identificazione dei clienti non disalimentabili, dalle osservazioni degli operatori al DCO 24/11 sono emersi i seguenti aspetti:
 - xi) l'esigenza che l'Autorità definisca, d'accordo con i Ministeri competenti, un elenco univoco ed esaustivo delle categorie non disalimentabili, in cui ciascuna categoria sia individuata in modo preciso ed esaustivo senza lasciare spazi interpretativi;

- xii) una generale condivisione per l'utilizzo della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da parte del cliente finale, relativamente alla sua qualifica ai fini dell'inserimento nella lista dei clienti non disalimentabili, prevedendo peraltro che il cliente, oltre a dichiarare di appartenere ad una delle categorie non disalimentabili, dovrebbe essere tenuto a specificare altresì per quali dei punti di prelievo di cui è titolare la disalimentazione arrecherebbe un effettivo danno all'attività, funzione o servizio;
- xiii) la necessità di ulteriori specifiche previsioni per i clienti non disalimentabili per disagio fisico, prevedendo che l'elenco di tali clienti contenga sia i casi dei clienti che hanno fatto richiesta di bonus sociale ai sensi della deliberazione ARG/elt 117/08, sia le richieste pervenute all'impresa di distribuzione per il tramite dell'esercente la vendita, nelle fattispecie in cui non si hanno le condizioni e l'interesse di richiedere il bonus sociale, presentando al venditore la medesima documentazione che verrebbe prodotta per l'istanza di ammissione al bonus sociale attestante la situazione di disagio fisico.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il meccanismo di reintegrazione è volto a coprire esclusivamente il rischio del mancato pagamento delle fatture emesse per la fornitura erogata dal servizio di salvaguardia nei casi in cui l'esercente la salvaguardia serva particolari clienti finali – i clienti non disalimentabili - per i quali l'esercente, pur essendo legittimamente obbligato a garantire l'erogazione del servizio e quindi la continuità della fornitura, non può procedere alla sospensione della fornitura in caso di inadempimento; in tali casi, pertanto, a fronte di un obbligo di servizio pubblico di eseguire la fornitura, risulta necessario garantire apposite forme di reintegrazione degli oneri poiché il rischio creditizio connesso a tali clienti (che eccede il fisiologico rischio di impresa che connota l'ordinaria attività) non può essere integralmente coperto dagli esercenti la salvaguardia, tramite il valore del parametro Ω offerto in sede di procedure concorsuali, come affermano gli operatori di cui al precedente punto i);
- le sopramenzionate forme di reintegrazione trovano copertura, in forza delle specifiche previsioni del decreto ministeriale 21 ottobre 2010, attraverso componenti tariffarie applicate alla generalità dei clienti finali che potenzialmente possono beneficiare di tale servizio pubblico (e quindi non soltanto ai clienti finali che ne beneficiano effettivamente, come invece evidenziato dalle osservazioni richiamate al precedente punto i);
- la previsione di un apposito meccanismo esplicito di copertura di oneri sostenuti nell'ambito di erogazione del servizio deve comunque essere valutata tenendo conto delle modalità di selezione dei soggetti che erogano il servizio e delle relative dinamiche di svolgimento delle procedure concorsuali per la selezione nonché delle modalità di erogazione, anche in termini di prezzi applicati ai clienti serviti;
- conseguentemente, nel confermare il quadro di affidamento degli operatori, il meccanismo deve essere definito in modo tale da:
 - a) garantire all'esercente la salvaguardia idonee forme di copertura dei costi sostenuti determinati sulla base del livello dei crediti non recuperabili

- individuati in base al valore di commercializzazione ammesso (Ω_1) in luogo del livello dei crediti non recuperabili individuati applicando il valore offerto nelle procedure concorsuali (Ω);
- b) perseguire l'esigenza di minimizzare l'onerosità complessiva, attraverso un'analisi sia dei risultati conseguiti nell'ambito delle procedure di gestione e recupero crediti dai singoli partecipanti, sia del comportamento dell'operatore, al fine di valutarne l'efficienza;
- quanto sopra considerato appare coerente con l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, che orienta l'azione dell'Autorità al perseguimento dell'efficienza nei servizi regolati, con la conseguenza che nessuna legittima aspettativa può essersi formata in merito ai criteri di quantificazione degli oneri non altrimenti recuperabili incoerenti con tale obiettivo (come invece sembrano affermare gli operatori richiamati al precedente punto ii);
 - inoltre, con particolare riferimento alle predette finalità di efficienza del meccanismo di reintegrazione, quest'ultimo deve essere identificato in modo tale da definire procedure implementative tali da garantire che:
 - a) le azioni relative alla gestione del credito da parte degli esercenti la salvaguardia, propedeutiche all'ammissione del credito al meccanismo di reintegrazione, minimizzino l'onerosità complessiva nel rispetto della coerenza con la regolazione vigente;
 - b) in tema di recupero dei crediti, le modalità di cessione del credito siano tali da permettere a ciascun esercente di contenere l'effettiva rischiosità del proprio portafoglio clienti, tenendo pertanto conto delle caratteristiche dei clienti serviti i cui crediti sono oggetto di cessione, ciò comportando che tali modalità risultano difficilmente tipizzabili e definibili a priori;
 - anche alla luce degli elementi emersi dalle osservazioni di cui ai precedenti punti (xi), (xii) e (xiii), la procedura di identificazione di specifiche categorie dei clienti non disalimentabili volta alla definizione di un elenco univoco ed esaustivo di tali clienti richiede ulteriori approfondimenti da parte dell'Autorità; approfondimenti volti anche a verificare se, con riferimento ad apposite categorie, sia possibile limitare temporalmente la caratteristica di cliente non disalimentabile.

RITENUTO NECESSARIO:

- definire i criteri di quantificazione degli oneri non altrimenti recuperabili relativi al meccanismo di reintegrazione con riferimento ai crediti non riscossi che si riferiscono all'erogazione del servizio per ciascuno dei periodi di esercizio della salvaguardia relativi alle procedure ad evidenza pubblica già effettuate, prevedendo:
 - a. la partecipazione su base volontaria;
 - b. che il livello dei crediti non recuperati ammessi sia determinato, con riferimento a ciascun periodo di esercizio del servizio di salvaguardia;
 - considerando gli importi dei crediti non riscossi, comprensivi degli eventuali interessi fatturati ai clienti finali, nonché gli oneri relativi alla cessione dei crediti e una quota degli oneri legali, anche in coerenza con le osservazioni alla consultazione richiamate al punto (iv) dei considerati;
 - previa dichiarazione dell'esercente attestante l'aver:

1. posto in essere azioni di gestione efficiente del credito coerenti con quelle previste nel vigente contesto regolatorio in caso di richiesta di sospensione della fornitura per morosità (in coerenza con l'esigenza emersa dalle osservazioni richiamate al punto (v) dei considerati), nonché le azioni previste dalla normativa primaria a tutela del credito in caso di procedure concorsuali per i clienti finali insolventi;
2. nel caso di cessione dei crediti, ceduto il credito ad una società cessionaria individuata attraverso una comparazione di più offerte e scegliendo la più efficiente;
 - al netto del differenziale, se positivo, tra il valore offerto nelle procedure concorsuali (Ω) ed il valore di commercializzazione ammesso (Ω_1), determinato dall'Autorità, al fine di non riconoscere, in un'ottica di minimizzazione dell'onere complessivo per il sistema, la parte del margine fatturato e non incassato dall'esercente la salvaguardia, superiore rispetto alla remunerazione riconosciuta nell'ambito del meccanismo regolato;
 - definendo, per ciascuno dei periodi di esercizio della salvaguardia, il valore di commercializzazione ammesso Ω_1 sulla base dei costi di commercializzazione relativi all'erogazione del servizio a tutti i clienti;
 - prevedendo, in particolare, che il valore di commercializzazione ammesso Ω_1 sia fissato considerando i dati dichiarati da ciascun esercente la salvaguardia ai sensi della disciplina di cui al TIU, ulteriori informazioni ricevute dai singoli operatori nell'ambito del procedimento e tenendo conto di criteri di efficienza; al riguardo, per i motivi sopra esposti (e diversamente dalle risposte alla consultazione richiamate al punto (ii) dei considerati), nessuna legittima aspettativa può essere vantata dagli esercenti in merito alla completa copertura degli oneri senza considerare le esigenze di efficienza del servizio e di minimizzazione degli oneri per il sistema;
- c. che siano determinanti appositi meccanismi volti ad incentivare la prosecuzione, da parte degli esercenti la salvaguardia, dell'attività di recupero del credito anche dopo il riconoscimento degli oneri, tra i quali:
 1. riconoscimenti differenziati sulla base della comparazione tra l'ammontare di crediti recuperato dal singolo esercente e quello medio degli esercenti la salvaguardia;
 2. la previsione che eventuali incrementi di efficienza dovuti a crediti ulteriormente recuperati dagli esercenti la salvaguardia successivamente al riconoscimento degli oneri concorrono alla revisione dei riconoscimenti differenziati sulla base della comparazione di cui al punto 1;
 - prevedere, ai fini della minimizzazione degli oneri complessivi derivanti dall'adozione dei criteri di quantificazione degli oneri non altrimenti recuperabili relativi al meccanismo di reintegrazione, che l'esercente la salvaguardia possa optare per la modalità dal medesimo ritenuta più congrua in tema di recupero del credito;
 - prevedere i tempi e le modalità attraverso cui la Cassa eroga gli oneri riconosciuti agli esercenti la salvaguardia derivanti dal meccanismo di reintegrazione.

RITENUTO, INFINE, NECESSARIO:

- rinviare a successivi provvedimenti:

- a) la quantificazione del valore di commercializzazione ammesso Ω_1 e di altri parametri rilevanti ai fini della quantificazione degli oneri non altrimenti recuperabili relativi al meccanismo di reintegrazione, anche al fine di permettere l'ottenimento e l'analisi di ulteriori elementi di dettaglio dai singoli esercenti la salvaguardia;
- b) la definizione dei criteri di quantificazione degli oneri non altrimenti recuperabili relativi al meccanismo di reintegrazione, nonché i relativi criteri di implementazione, con riferimento ai crediti non riscossi che si riferiscono all'erogazione del servizio per ciascuno dei periodi di esercizio della salvaguardia relativi alle procedure ad evidenza pubblica che dovranno essere effettuate per l'individuazione degli esercenti la salvaguardia a partire dall'1 gennaio 2014, valutando altresì la necessità di richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico la modifica dei criteri di espletamento delle procedure di selezione, di cui al decreto ministeriale 21 ottobre 2010, al fine di definire un'esplicita remunerazione anche degli oneri non altrimenti recuperabili relativi alla morosità dei clienti finali non disalimentabili in salvaguardia; tale scelta risponde altresì all'opportunità di utilizzare le informazioni che gli esercenti la salvaguardia dovranno mettere a disposizione nell'ambito delle prime quantificazioni del meccanismo di reintegrazione;
- c) l'individuazione del conto per la copertura degli ammontari riconosciuti agli esercenti la salvaguardia nonché la definizione, ai sensi del decreto ministeriale 21 ottobre 2010, della componente di dispacciamento a copertura degli oneri non altrimenti recuperabili, anche al fine di individuare opportune misure di differenziazione dei corrispettivi volte a prevedere una diversa attribuzione degli oneri tra i diversi clienti aventi diritto al servizio; tale differenziazione dovrebbe configurarsi secondo un principio di efficacia al fine del contenimento degli oneri e in ragione della responsabilità dei clienti nella costituzione dei medesimi oneri;
- d) la definizione dell'elenco univoco ed esaustivo delle categorie dei clienti finali non disalimentabili, in cui ciascuna categoria sia individuata in modo preciso ed esaustivo senza lasciare spazi interpretativi, demandando l'individuazione dei criteri ai Ministeri competenti;
- e) la definizione di modalità di individuazione di appositi meccanismi di cessione dei crediti nel caso degli esercenti la salvaguardia che risultano avere comportamenti poco efficienti relativamente alla gestione e al recupero crediti, valutando l'opportunità di prevedere modalità di avvalimento delle procedure di recupero dei crediti attraverso Equitalia o l'utilizzo di modalità alternative; a tal fine prevedere la definizione:
 - previa valutazione, con gli esercenti la salvaguardia, delle modalità per la selezione di un factor, anche al fine di risolvere le problematiche emerse dalle risposte alla consultazione richiamate al punto (vii) dei considerati;
 - sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, delle modalità attraverso cui il singolo operatore si possa avvalere delle procedure di recupero dei crediti attraverso Equitalia, anche a seguito della necessaria definizione di procedimenti per lo scambio di informazioni con Equitalia stessa; tale scelta risulta utile anche al fine di poter superare le criticità richiamate ai punti (vi) e (viii)

DELIBERA

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono le definizioni di cui all'Allegato A della deliberazione ARG/elt 4/08 e all'Allegato A, della deliberazione 337/07, qualora compatibili, nonché le seguenti definizioni:

- **la Cassa:** è la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
- **esercente partecipante:** è l'esercente la salvaguardia che partecipa al meccanismo di reintegrazione oneri non altrimenti recuperabili;
- **indice di mercato degli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazione I^{AMM} :** è, per ciascun periodo di esercizio della salvaguardia, la media ponderata, rispetto all'energia elettrica prelevata dai clienti finali in salvaguardia non disalimentabili, degli indici di ammissibilità degli oneri al meccanismo di reintegrazione, riferiti a ciascun esercente la salvaguardia;
- **istanza di partecipazione:** è l'istanza inviata da ciascun esercente partecipante alla Cassa al fine di richiedere di essere ammesso al meccanismo di reintegrazione;
- **meccanismo di reintegrazione:** è il meccanismo di reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia e relativi alla morosità dei clienti finali non disalimentabili serviti;
- **procedure concorsuali:** sono le procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti la salvaguardia ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 125/07;
- **periodo di esercizio del servizio di salvaguardia:** è ciascun periodo di esercizio del servizio di salvaguardia da parte dei soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali;
- **periodi passati e attuale di esercizio del servizio di salvaguardia** sono i periodi di esercizio del servizio di salvaguardia:
 - 1 maggio 2008 – 31 dicembre 2008;
 - 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2010;
 - 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2013;
- **parametro Ω_i :** è il parametro economico, offerto dall'*i*-esimo esercente nelle procedure concorsuali, da sommare al valore della media aritmetica mensile dei prezzi di borsa nelle ore appartenenti a ciascuna fascia oraria nel mese, a fronte del quale si impegna a erogare il servizio di salvaguardia nell'area territoriale indicata;
- **parametro Ω_{1i} :** è il parametro economico calcolato dall'Autorità, per l'*i*-esimo esercente partecipante, a titolo di componente di commercializzazione ammessa al meccanismo di reintegrazione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento reca disposizioni in tema di:
- criteri per la quantificazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia per le forniture ai clienti non disalimentabili, per i periodi passati e attuale di esercizio del servizio di salvaguardia;
 - criteri per la partecipazione al meccanismo di reintegrazione;
 - procedure operative per il riconoscimento degli oneri.

Articolo 3

Criteri per la partecipazione al meccanismo di reintegrazione

- 3.1 Ciascun esercente la salvaguardia ha la facoltà di partecipare al meccanismo di reintegrazione, presentando apposita istanza di partecipazione secondo le modalità di cui all'articolo 5.
- 3.2 L'istanza di cui al comma 3.1 costituisce autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- 3.3 Con riferimento a ciascun periodo di esercizio del servizio di salvaguardia, gli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazione sono fissati dalla seguente formula:

$$O_i^{AMM} = CNR_i + OCC_i + 0.9 * OL_i$$

dove:

- CNR_i è l'ammontare del credito non riscosso dell' i -esimo esercente partecipante alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione, pari agli importi fatturati ai clienti finali non disalimentabili serviti nell'ambito del servizio di salvaguardia, valorizzati al netto degli importi riscossi direttamente dai clienti finali, anche parzialmente, nonché dei crediti eventualmente ceduti, e comprensivi degli interessi di mora fatturati ai clienti finali. Sono esclusi dal calcolo del credito non riscosso i crediti oggetto di rateizzazione;
 - OCC_i sono gli oneri sostenuti per la cessione dei crediti dall'esercente i -esimo, corrispondenti alle spese generali di gestione della pratica nonché agli eventuali corrispettivi pagati dal cedente a favore dei cessionari, comprensivi degli eventuali sconti sul credito oggetto della cessione;
 - OL_i sono oneri legali corrispondenti alle spese di carattere legale eventualmente sostenute, dall' i -esimo esercente, per le attività di recupero crediti a seguito della costituzione in mora.
- 3.4 Ai fini della quantificazione del livello degli oneri ammessi di cui al comma 3.3,
- l'esercente partecipante deve avere effettuato la costituzione in mora secondo le modalità di cui all'articolo 3 della deliberazione ARG/elt 04/08, dei crediti e, nel caso di clienti inadempienti sottoposti a procedure concorsuali o dichiarati insolventi, aver effettuato le azioni previste dalla normativa primaria a tutela del credito;
 - gli oneri di cessione del credito sono ammissibili qualora l'esercente la salvaguardia evidenzi che l'individuazione sia avvenuta considerando le offerte di più controparti e selezionando la più efficiente;

- c) la quota massima di oneri legali ammissibile deve essere non superiore al 20% del CNR_i .
- 3.5 Con riferimento a ciascun periodo di esercizio del servizio di salvaguardia, e a ciascun esercente la salvaguardia, è determinato il seguente *Indice di ammissibilità degli oneri al meccanismo di reintegrazione*, pari a:

$$I_i^{AMM} = \frac{\sum_r \left(\frac{O_{i,r}^{AMM}}{FATT_{i,r}} * \alpha_r \right) * E_{i,r}}{\sum_r E_{i,r}}$$

dove:

- $O_{i,r}^{AMM}$ è l'ammontare degli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazione per l'esercente la salvaguardia i -esimo con riferimento all'area territoriale r dal medesimo servita;
- $FATT_{i,r}$ è il fatturato relativo a tutti i clienti finali serviti in salvaguardia nell'area territoriale r dal medesimo esercente;
- α_r è, per ciascuna area territoriale, il parametro di differenziazione territoriale della morosità i cui valori sono determinati dall'Autorità con successivo provvedimento;
- $E_{i,r}$ è l'energia elettrica prelevata, nell'area territoriale r servita dall' i -esimo esercente la salvaguardia, dai clienti finali in salvaguardia non disalimentabili, cui sono associati gli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazione, espressa in MWh.

Articolo 4

Modalità di riconoscimento oneri non altrimenti recuperabili

- 4.1 Per ciascuno dei periodi di esercizio della salvaguardia passati e attuale, ciascun esercente partecipante ha diritto a ricevere dalla Cassa un ammontare AR_i pari a:

$$AR_{i=} \begin{cases} O_i^{AMM} + \delta * (\Omega_{1i} - \Omega) * E_i & \text{se } I_i^{AMM} < 0,95 * \overline{I^{AMM}} \\ O_i^{AMM} + (\Omega_{1i} - \Omega) * E_i & \text{se } 0,95 * \overline{I^{AMM}} \leq I_i^{AMM} < 1,05 * \overline{I^{AMM}} \\ \sigma * [O_i^{AMM} + (\Omega_{1i} - \Omega) * E_i] & \text{se } 1,05 * \overline{I^{AMM}} \leq I_i^{AMM} < 1,1 * \overline{I^{AMM}} \\ 0,9 * [O_i^{AMM} + (\Omega_{1i} - \Omega) * E_i] & \text{se } I_i^{AMM} \geq 1,1 * \overline{I^{AMM}} \end{cases}$$

con

$$\begin{aligned} - \delta &= \frac{I_i^{AMM}}{\overline{I^{AMM}}}; \\ - \sigma &= 1 - 2 * \left(\frac{I_i^{AMM}}{\overline{I^{AMM}}} - 1,05 \right); \end{aligned}$$

- E_i è il totale dell'energia fornita dall' i -esimo esercente partecipante e non pagata dai clienti finali morosi non disalimentabili, espresso in MWh.
- 4.2 Per ciascuno dei periodi di esercizio della salvaguardia e per ogni esercente partecipante, il parametro Ω_{li} è determinato sulla base dei costi di commercializzazione di ciascun esercente la salvaguardia per l'erogazione del servizio, utilizzando i dati a disposizione ai sensi della disciplina di cui al TIU e le informazioni eventualmente fornite dagli esercenti la salvaguardia.
- 4.3 Qualora i costi di commercializzazione, di cui al comma 4.2 siano superiori al parametro Ω , ai fini della determinazione dell'ammontare AR_i , di cui al comma 4.1, il valore del parametro Ω_{li} è posto uguale a Ω .

Articolo 5

Disposizioni relative al meccanismo di reintegrazione per i crediti maturati nei periodi passati e attuale di esercizio del servizio di salvaguardia

- 5.1 Per ciascun periodo della salvaguardia, ai fini della partecipazione al meccanismo di reintegrazione l'esercente partecipante è tenuto a presentare alla Cassa l'istanza di cui al comma 3.1, entro il 30 novembre di ogni anno, riferita ai crediti non riscossi dell'anno precedente.
- 5.2 La Cassa:
 - a) entro il 31 ottobre di ogni anno pubblica sul proprio sito internet, il modello per la presentazione dell'istanza di cui al comma 3.1 e per la comunicazione di cui al comma 5.3;
 - b) entro il 31 dicembre di ogni anno quantifica, sulla base delle informazioni ricevute, gli ammontari AR_i di cui all'articolo 4 da riconoscere e versa a ciascun esercente partecipante l'ammontare spettante.
- 5.3 Gli esercenti la salvaguardia che non partecipano al meccanismo di reintegrazione sono tenuti a comunicare alla Cassa, entro il 30 novembre di ogni anno, le informazioni necessarie per il calcolo dell'*indice di mercato degli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazione* \overline{I}^{AMM} .
- 5.4 Ciascun esercente partecipante è tenuto a comunicare alla Cassa, entro il medesimo termine di cui al comma 5.1, qualsiasi variazione degli importi che rientra nel calcolo degli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazione O_i^{AMM} , avvenuta successivamente alla data di presentazione delle precedenti istanze. In tale comunicazione deve essere indicata separatamente la variazione degli importi relativi a:
 - a) i crediti non riscossi CNR_i , con separata evidenza del credito originario, degli eventuali importi direttamente riscossi dai clienti finali, inclusi gli interessi di mora, eventualmente versati e del credito eventualmente oggetto di cessione;
 - b) gli oneri di cessione OCC_i ;
 - c) gli oneri legali OL_i .
- 5.5 La Cassa:
 - a) aggiorna i valori dell'Indice di ammissibilità degli oneri al meccanismo di reintegrazione I_i^{AMM} nonché dell'*indice di mercato degli oneri ammessi al*

meccanismo di reintegrazione $\overline{I^{AMM}}$, rideterminando i livelli dell'ammontare riconosciuto AR_i , per comunicazioni pervenute nei primi cinque anni dalla prima comunicazione;

- b) aggiorna il livello dell'ammontare riconosciuto AR_i spettante, per comunicazioni pervenute successivamente;
- c) versa o richiede il versamento dell'eventuale somma spettante a titolo di ulteriore acconto o di conguaglio dell'ammontare riconosciuto.

5.6 La Cassa, entro il 15 gennaio di ogni anno, comunica all'Autorità gli ammontari AR_i versati a ciascun esercente partecipante, indicando separatamente la quota relativa ai valori di cui al comma 5.5.

5.7 L'istanza di cui al comma 3.1 e le comunicazioni relative a qualsiasi variazione degli importi di cui al comma 5.4 devono essere accompagnate da una relazione della società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società. Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio.

Articolo 6

Prima applicazione delle disposizioni relative al meccanismo di reintegrazione

6.1 In sede di prima applicazione, si applicano le modalità e le tempistiche di partecipazione e riconoscimento degli ammontari AR_i , di cui all'articolo 5, con riferimento a ciascuno dei periodi passati e all'anno 2011 del presente periodo di esercizio del servizio di salvaguardia.

6.2 Ai fini delle determinazioni, di cui al comma 6.1, la condizione di ammissibilità degli oneri di cessione del credito, di cui al comma 3.4 lettera b) viene verificata con esclusivo riferimento ai casi in cui il costo di cessione risulti superiore al 10% del CNR_i .

6.3 Ai fini della determinazione e quantificazione degli importi, gli esercenti partecipanti forniscono alla Direzione Mercati dell'Autorità, secondo le tempistiche dalla medesima definite, le ulteriori informazioni necessarie per il calcolo dei parametri α_r di cui al comma 3.5 e dei parametri Ω_{1i} di cui al comma 4.2.

6.4 L'Autorità, entro il 30 novembre 2012 comunica alla Cassa, per ciascun esercente partecipante, i valori:

- a) del parametro α_r di cui al comma 3.5;
- b) del parametro Ω_{1i} di cui al comma 4.2.

Articolo 7

Disposizioni finali

7.1 Con successivi provvedimenti l'Autorità provvede a:

- a) definire i criteri per la quantificazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia per le forniture ai clienti non disalimentabili e le modalità per la reintegrazione degli oneri, per i periodi di esercizio del servizio di salvaguardia a partire dall'1 gennaio 2014, previa proposta al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 125/2007 delle modifiche alle disposizioni in materia di

salvaguardia necessarie ai fini dell'implementazione del meccanismo di reintegrazione;

- b) stabilire le modalità di cessione dei crediti, con particolare riferimento ai casi in cui l'esercente partecipante abbia un *Indice di ammissibilità degli oneri al meccanismo di reintegrazione* superiore all'indice di mercato degli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazione $\overline{I^{AMM}}$, valutando modalità di individuazione di apposite società cessionarie per quanto concerne i crediti non riscossi in relazione ai clienti finali non disalimentabili serviti nell'ambito del servizio di salvaguardia, anche definendo, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed Equitalia, le modalità attraverso cui l'esercente la salvaguardia può avvalersi delle procedure di recupero dei crediti attraverso Equitalia;
- c) implementare, previa individuazione dei criteri da parte dei Ministeri competenti, le modifiche alla disciplina in tema di individuazione dei clienti non disalimentabili, di cui all'articolo 18, dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 4/08;
- d) individuare il conto per la copertura degli ammontari riconosciuti agli esercenti la salvaguardia nonché definire i corrispettivi di reintegrazione oneri salvaguardia, prevedendo altresì opportuni meccanismi di differenziazione che garantiscano un maggiore onere sui clienti finali serviti in salvaguardia rispetto ai clienti finali aventi diretto a tale servizio che sono forniti a condizioni di libero mercato;

7.2 Il presente provvedimento è inviato alla Cassa per i seguiti di competenza.

7.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

20 settembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni